

Il medico competente e la sorveglianza sanitaria

Docente: Dott.ssa Donata Serra
SPSAL AUSL Modena

SORVEGLIANZA SANITARIA

Definizioni - (Art. 2)

- **SORVEGLIANZA SANITARIA:**
insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalita' di svolgimento dell'attivita' lavorativa
- **MEDICO COMPETENTE:**
medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali previsti dalla legge, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto

OBBLIGHI di DATORE DI LAVORO e DIRIGENTE (Art. 18 comma 1)

lettera a) Nominare il medico competente nei casi previsti

lettera c) Affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza

lettera g) Inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al MC l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico

OBBLIGHI di DATORE DI LAVORO e DIRIGENTE (Art. 18 comma 1)

- lettera g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria dell'art.41, comunicare tempestivamente al MC la cessazione del rapporto di lavoro
- lettera bb) Vigilare che i lavoratori soggetti alla sorveglianza sanitaria non vengano adibiti alla mansione senza il giudizio di idoneità

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

(Art. 25)

- Comma 1 lett. a) Collabora con il DDL e il SPP alla valutazione dei rischi, alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione, informazione e alla organizzazione del primo soccorso
- Comma 1 lett. b) Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art.41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE (Art. 25)

- Comma 1 lett c) Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore su formato cartaceo o informatizzato.

La cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione degli accertamenti e la trascrizione dei risultati.

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE (Art. 25)

- Comma 1 lett d) Consegna al DDL, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, con salvaguardia del segreto professionale
- Comma 1 lett e) Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio.

L'originale della cartella va conservato da parte del datore di lavoro per almeno dieci anni.

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE (Art. 25)

- **Comma 1 lett g) Fornisce informazioni ai lavoratori e al RLS sul significato della sorveglianza sanitaria e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti anche dopo la cessazione dell'attività in caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine**
- **Comma 1 lett h) Informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria, e a richiesta dello stesso gli rilascia copia della documentazione**

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE (Art. 25)

Comma 1 lett i) Comunica per iscritto, in occasione della riunione periodica, al DDL, all'RSPP e all'RLS i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure di prevenzione

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

(Art. 25)

- Comma 1 lett. l) Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno, o a cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi; la periodicità diversa dall'annuale va comunicata al DDL ai fini della annotazione nel DVR
- Comma 1 lett.m) Partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività
- Comma 1 lett. n) Autocertifica al Ministero della Salute il possesso dei titoli e dei requisiti di cui all'art.38 (in prima applicazione entro il 15 novembre 2008)

TITOLI E REQUISITI DEL MEDICO COMPETENTE (Art. 38)

- *specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica*
- *docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro*
- *autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 277/ 1991*

TITOLI E REQUISITI DEL MEDICO COMPETENTE (Art. 38)

- *specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale*
- *con esclusivo riferimento a FFAA, CC, PS, GdF, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno 4 anni*

TITOLI E REQUISITI DEL MEDICO COMPETENTE (Art. 38)

**I medici in possesso dei titoli di cui al
comma 1, lettera d), sono tenuti a
frequentare appositi percorsi formativi
universitari (a meno che non svolgessero
la attività al 15/5/08 o l'avessero svolto per
almeno 1 anno nel triennio precedente**

TITOLI E REQUISITI DEL MEDICO COMPETENTE (Art. 38)

- *Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente e' altresì necessario partecipare ai programmi di formazione ECM (almeno 70% dei crediti nella disciplina medicina del lavoro)*
- *Viene istituito un elenco dei medici competenti presso il Ministero della salute.*

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE (Art. 39)

- **Comma 1: L'attivit  di medico competente e' svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH)**
- **Comma 2: Il medico competente svolge la propria opera in qualita' di: dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore, libero professionista, dipendente del datore di lavoro.**

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE (Art. 39)

Comma 3: Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attivita' di vigilanza, non puo' prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attivita' di medico competente.

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE (Art. 39)

- **Comma 4: Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia**
- **Comma 5: Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.**

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE (Art. 39)

- **Comma 6: Nei casi di aziende con piu' unita' produttive, di gruppi d'impresе nonche' qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessit , il datore di lavoro pu  nominare pi  medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento**

RAPPORTI DEL MEDICO COMPETENTE CON IL S.S.N. (Art. 40)

- **Comma 1: Il medico competente trasmette agli SPSAL competenti per territorio le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, elaborati evidenziando le differenze di genere (modello in allegato 3B). La trasmissione deve essere fatta esclusivamente per via telematica entro il primo trimestre dell'anno successivo.**
- **Comma 2: Le Regioni a loro volta trasmettono le informazioni, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all'ISPESL**

RAPPORTI DEL MEDICO COMPETENTE CON IL S.S.N. (Art. 40)

- ***Dati identificativi dell'azienda***
- ***Dati identificativi del medico competente***
- ***Rischi cui sono esposti i lavoratori***
- ***Protocolli sanitari adottati***
- ***Infortuni denunciati***
- ***Malattie professionali denunciate***
- ***Tipologia dei giudizi di idoneità***

RAPPORTI DEL MEDICO COMPETENTE CON IL S.S.N. (Art. 40)

- **Entro il 31/12/09 con DM saranno definiti i contenuti degli allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni dell'allegato 3B**
- **Gli obblighi di redazione e trasmissione dell'allegato 3B decorreranno dall'entrata in vigore del DM.**

SORVEGLIANZA SANITARIA (Art. 41)

**Comma 1: la sorveglianza sanitaria
e' effettuata dal medico competente:**

a) nei casi previsti:

- dalla normativa vigente

- dalle indicazioni fornite dalla

Commissione consultiva art.6

**b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e
la stessa sia ritenuta dal medico
competente correlata ai rischi lavorativi.**

SORVEGLIANZA SANITARIA (Art. 41)

Comma2: la sorveglianza sanitaria comprende:

- **a) visita medica preventiva**
- **b) visita medica periodica (di norma una volta l'anno)**
- **c) visita medica su richiesta del lavoratore,**
- **d) visita medica in occasione del cambio della mansione**

SORVEGLIANZA SANITARIA (Art. 41)

- *e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti*
- *e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva*
- *e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito dell'assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 gg.*

NON E' PREVISTA UNA VISITA SU RICHIESTA DEL DATORE DI LAVORO !!!!!

SORVEGLIANZA SANITARIA (Art. 41)

VISITA COLLEGIALE EX ART. 5 L 300

- Visita collegiale
- Componenti del CM sono medico legale, specialista, Presidente del CM è medico del lavoro
- Il CM valuta l'idoneità dei lavoratori se è il datore di lavoro a chiederlo e/o se il lavoratore non è soggetto a sorveglianza sanitaria e/o se sono scaduti i termini per il ricorso ex art. 41 c 9)
- La visita può essere richiesta solo dal datore di lavoro

SORVEGLIANZA SANITARIA (Art. 41)

Comma 2 bis:

Le visite mediche possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro

- ❖ **dal medico competente**
- ❖ **dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.**

La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con l'art. 39 comma 3

SORVEGLIANZA SANITARIA (Art. 41)

- **Comma 3: Le visite mediche non possono essere effettuate: per accertare stati di gravidanza, negli altri casi vietati dalla normativa vigente.**
- **Comma 4: Le visite mediche sono a cura e spese del datore di lavoro e comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.**

SORVEGLIANZA SANITARIA (Art. 41)

Comma 4: Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite sono ANCHE finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (escluse quelle su richiesta del lavoratore e a fine rapporto di lavoro). Entro il 31/12/09 verranno rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e dell'alcoldipendenza

SORVEGLIANZA SANITARIA (Art. 41)

- **Comma 5: Gli esiti della V.M. vanno allegati alla cartella sanitaria e di rischio secondo i requisiti minimi dell'allegato 3 A, predisposta su formato cartaceo o informatizzato**
- **Comma 6: Sulla base dei risultati delle visite mediche il MC esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica**
- **Comma 6 bis: Tutti i giudizi di idoneità devono essere espressi per iscritto e consegnati in copia a DDL e lavoratore**

SORVEGLIANZA SANITARIA (Art. 41)

- **Comma 7: In caso di giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità**
- **Comma 9: Avverso tutti i giudizi del medico competente, compresi quelli in fase preassuntiva, e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza**

SORVEGLIANZA SANITARIA (Art. 41)

GIUDIZI DI IDONEITA'

- Idoneità
- Idoneità parziale
temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni
- Inidoneità temporanea
- Inidoneità permanente

RICORSO AVVERSO GIUDIZIO DI IDONEITA' espresso dal medico competente

- **Previsto dall'art. 41 c 9 D.Lgs. 81/08 per le mansioni soggette a sorveglianza sanitaria**
- **Visita collegiale**
- **Componenti del CM sono medico legale, specialista**
- **Presidente del CM è medico del lavoro**
- **Il CM valuta la correttezza del giudizio espresso dal medico competente esprimendo un nuovo giudizio**
- **E' possibile ricorrere avverso tutti i giudizi**
- **Entro 30 gg dall'emissione**

SORVEGLIANZA SANITARIA e IDONEITA' (Art. 42)

- **Comma 1: Il datore di lavoro in relazione ai giudizi di idoneità attua le misure indicate dal MC e, in caso di inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori, garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza**

Non è più scritto espressamente in questo articolo ma ovviamente la nuova mansione deve essere compatibile con lo stato di salute del lavoratore

LA NORMATIVA A TUTELA DELLA LAVORATRICE MADRE

*D.Lgs. 151/2001 stabilisce, tra l'altro,
l'obbligo*

del CONGEDO DI MATERNITA'

=

*divieto di adibire una donna a QUALSIASI
lavoro due mesi prima e tre mesi dopo il
parto*

Può essere esteso per:

- *gravidanza a rischio (anticipato)*
- *lavoro a rischio (anticipato e/o
posticipato)*

D.Lgs. 151/2001

Divieto di adibire una donna a QUALSIASI lavoro due mesi prima e tre mesi dopo il parto

- **Unica eccezione: Lavoro NON A RISCHIO e buone condizioni di salute**
- **Sarà possibile continuare a lavorare fino all'ottavo mese ed estendere il congedo per maternità fino alla fine del quarto mese di vita del bambino**

D.Lgs. 151/2001

Per continuare a lavorare fino all'ottavo mese sarà necessario inoltrare all'INPS domanda corredata da:

- **Certificato del ginecologo attestante l'assenza di problemi fisici legati alla gestazione**
- **Certificato del medico competente aziendale attestante la compatibilità fra specifica mansione e stato di gravidanza**
- **In assenza del medico competente, autocertificazione del datore di lavoro che attesta che non sussistono rischi lavorativi**

D.Lgs. 151/2001

Astensione anticipata per gravidanza a rischio

La Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) può disporre l'interdizione anticipata dal lavoro su istanza del ginecologo

- **Per qualsiasi problema di salute della gestante e/o del nascituro**
- **Per parte o per tutta la durata della gravidanza**

Il ginecologo redige il certificato che deve essere inoltrato alla Direzione Provinciale del Lavoro

D.Lgs. 151/2001

Astensione anticipata e/o posticipata per lavoro a rischio

- **Il D.Lgs. 151/01 stabilisce i rischi cui non può essere esposta una donna in stato di gravidanza e in determinati casi fino a sette mesi dopo il parto**
- **I lavori vietati e il corrispondente periodo di divieto sono riportati negli allegati A e B del Decreto**

D.Lgs. 151/2001

ELENCO NON ESAUSTIVO DEI LAVORI VIETATI

- **Esposizione a radiazioni ionizzanti (G +7)**
- **Lavori su scale e impalcature mobili e fisse (G)**
- **Movimentazione manuale di carichi (G)**
- **Lavoro in piedi per più di metà del turno (G)**
- **Esposizione a rischio chimico e/o biologico (G + 7)**
- **Assistenza a malati nervosi e mentali (G + 7)**
- **Lavoro notturno (G + 12)**

D.Lgs. 151/2001

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

valutazione del rischio

- **Il datore di lavoro, in collaborazione col medico competente, deve valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici e redigere apposito documento che deve contenere:**
- **Elenco delle mansioni svolte dalle donne in età fertile**
- **Rischi specifici per la gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto**
- **Provvedimento (adeguamento/spostamento/allontanamento)**

D.Lgs. 151/2001

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO:

**allontanamento immediato della lavoratrice
dalla mansione a rischio**

**Quando il datore di lavoro viene a conoscenza
dello stato di gravidanza di una donna,
modifica la mansione o adibisce la lavoratrice
ad altra compatibile se non è possibile invia la
Lavoratrice presso il Servizio PSAL per
l'allontanamento dal lavoro**

D.Lgs. 151/2001

COMPITI SPSAL/DPL

- **Il medico SPSAL effettua una perizia tecnica sulla compatibilità fra mansione svolta e stato di gravidanza/allattamento**
- **Invia una relazione tecnica alla DPL**
- **La DPL emana un provvedimento con l'autorizzazione all'anticipo e/o al prolungamento del periodo di astensione obbligatoria**

RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE NELL'APPLICAZIONE ART. 41 C. 4

Le visite mediche...comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche MIRATE AL RISCHIO ritenuti necessari dal medico competente...le visita sono altresì finalizzate alla verifica di ASSENZA di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti

RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE NELL'APPLICAZIONE ART. 41 C. 4

VERIFICA DI ASSENZA DI ALCOOL DIPENDENZA

Art. 15. Legge 125/2001

Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, è fatto divieto di **assunzione** e di **somministrazione** di bevande alcoliche e superalcoliche.

RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE NELL'APPLICAZIONE ART. 41 C. 4

*Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro **possono** essere effettuati esclusivamente dal medico competente o dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.*

RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE NELL'APPLICAZIONE ART. 41 C. 4

**La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato,
le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
nella seduta del 16 marzo 2006 ha stabilito l'elenco
delle
mansioni lavorative per le quali vige il divieto di
assunzione di bevande alcoliche**

**...mansioni in edilizia, alcuni mansioni sanitarie,
alcuni lavori "pericolosi", insegnanti, necessità di
porto d'armi, addetti alla guida di veicoli (patente
B,C,D,E), treni...**

RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE NELL'APPLICAZIONE ART. 41 C. 4

RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE

- **Partecipazione a programmi di promozione della salute**
- **Collaborazione a programmi di informazione e formazione dei lavoratori, dirigenti, preposti e RLS che prevedano al loro interno sezioni riguardanti il tema alcool e lavoro**
- **Collaborazione col datore di lavoro per l'individuazione di strategie attive di prevenzione**

RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE NELL'APPLICAZIONE ART. 41 C. 4

RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE

- **Esecuzione di sorveglianza sanitaria per le mansioni già soggette per altri rischi**
- **Attuazione di un sistema volto a far emergere quei casi selezionati che meritano di essere avviati alle strutture specialistiche**
- **Quindi informazione, counseling individuale, anamnesi alcolologica, eventualmente esame obiettivo, eventualmente esami di laboratorio, eventualmente invio al centro alcolologico**

RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE NELL'APPLICAZIONE ART. 41 C. 4

SCHEMA DI RIFERIMENTO DEI DIVERSI GRADI DI APPROCCIO

Consumo Responsabile o moderato:
Informazione/educazione alla salute

Consumo Problematico:
Intervento breve (counselling ed eventuale follow-up)

Consumo Elevato – Abuso e dipendenza:
Supporto specialistico e follow-up

RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE NELL'APPLICAZIONE ART. 41 C. 4

Nel caso in cui si sospetti fortemente un abuso di alcool

Espressione di un giudizio di non idoneità temporaneo con spostamento a mansioni alternative

Invio al centro alcologico per i provvedimenti del caso

RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE NELL'APPLICAZIONE ART. 41 C. 4

Riammissione alla mansione originaria se:

- 1. il lavoratore è inserito in percorso riabilitativo**
- 2. è astinente**
- 3. vi è una valutazione positiva dell'alcolologo**

RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE NELL'APPLICAZIONE ART. 41 C. 4

- **Esecuzione di controlli alcolimetrici solo per la verifica del divieto di assunzione**
- **Se lavorazioni non sono comprese nell'allegato 1 o per esse non vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria, nel caso di uso/abuso di alcool il lavoratore va inviato al collegio medico USL ex art. 5 L 300**

RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE NELL'APPLICAZIONE ART. 41 C. 4

VERIFICA DI ASSENZA DI TOSSICODIPENDENZA

Il datore di lavoro deve sottoporre le categorie di lavoratori indicate nell'allegato 1 del provvedimento 30/10/07 della Conferenza Stato Regioni a specifica sorveglianza sanitaria tramite il medico competente

- mansioni che comportano rischi per la sicurezza incolumità e salute di terzi
- anche in riferimento a assunzione solo sporadica

RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE NELL'APPLICAZIONE ART. 41 C. 4

ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE MANSIONI A RISCHIO

- **Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione (impiego di gas tossici, fabbricazione, uso di fuochi di artificio, direzione e conduzione tecnica di impianti nucleari)**
- **Mansioni inerenti attività di trasporto (conducenti, conduttori , manovratori e addetti agli scambi di veicoli su binario, rotaie, apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori dei carri ponte con pulsantiera a terra, addetti alla guida di macchine di movimentazione terra o merci)**
- **Produzione, detenzione, vendita, confezionamento di esplosivi**

RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE NELL'APPLICAZIONE ART. 41 C. 4

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

Esclusi:

- **Manovratori di carroponti con pulsantiera a terra e gru a bandiera**

Inclusi:

- **gru da cantiere paranchi, carroponti, piattaforme autosollevanti,**
- **autoscale, cestelli o simili**

RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE NELL'APPLICAZIONE ART. 41 C. 4

MANSIONI INERENTI LE ATTIVITA' DI TRASPORTO

- **Conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso di patente C, D, E (non B!!!!!!!!!!) ... quindi esclusi i furgoni**
- **Personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario ... metropolitane, tranvie, filovie, autolinee**

RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE NELL'APPLICAZIONE ART. 41 C. 4

PROCEDURE PER L'ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI

Prevedono due macrofasi:

- **1 ° livello di accertamenti a carico del medico competente (test di base ed eventualmente di conferma e revisione)**
- **2 ° livello di approfondimento diagnostico - accertativo a carico del SERT (se positività del 1°)**

RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE NELL'APPLICAZIONE ART. 41 C. 4

TIPOLOGIA DEGLI ACCERTAMENTI

- **Accertamento pre-affidamento alla mansione (fra assunzione e adibizione alla specifica mansione)**
- **Accertamento periodico (di norma annuale)**
- **Accertamento per ragionevole dubbio**
- **Accertamento dopo incidente**
- **Accertamento di follow-up (monitoraggio cautelativo, indata non programmabile, almeno mensile, per 6 mesi)**

Attenzione!! La data dell'accertamento non deve essere

prevedibile, il lavoratore deve essere informato il giorno precedente e non può scegliere la data

RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE NELL'APPLICAZIONE ART. 41 C. 4

ACCERTAMENTO DI PRIMO LIVELLO

**Comprende visita medica orientata
all'identificazione di segni e
sintomi suggestivi di assunzione di
sostanze stupefacenti e psicotrope**

RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE NELL'APPLICAZIONE ART. 41 C. 4

**Contestualmente a tale visita dovrà essere
effettuato un test tossicologico-analitico di
primo
livello su urina**

- ❖ **presso laboratori pubblici o privati
accreditati**
- ❖ **tramite metodi analitici di screening
eseguibili in sede di visita medica**
- ❖ **un'eventuale positività dovrà essere
confermata mediante cromatografia
accoppiata a spettrometria di massa**

RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE NELL'APPLICAZIONE ART. 41 C. 4

Il medico competente, nell'espressione del giudizio di idoneità, terrà conto dell'esito di questi accertamenti

Il lavoratore potrà essere

- **IDONEO se negativo agli accertamenti**

RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE NELL'APPLICAZIONE ART. 41 C. 4

- **NON IDONEO se positivo agli accertamenti**
In tal caso verrà inviato al Sert
 - **se non tossicodipendente: sospensione dalla mansione a rischio (MC) per 6 mesi e monitoraggio cautelativo**
 - **se tossicodipendente : avvio a percorsi di recupero con sospensione dalla mansione a rischio e mantenimento del posto di lavoro**